



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
Famiglia e solidarietà
sociale
P 27/07/2006 11.22

61.2006.0013350

Raccomandata

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà sociale

Il Dirigente

CASA DI RIPOSO "ISTITUTO BREGOLI" PEZZAZE (BS)
- 2 AGO 2006
PROT. N. 956 CAT. 1 CL. 1 FASC. 1

Al Signor Presidente
Fondazione Istituto Bregoli O.N.L.U.S.
Via Papa Paolo VI, 1
25060 PEZZAZE

OGGETTO: decreto n.8429 del. 20.07.2006.

Approvazione delle modifiche: allo statuto della fondazione Istituto Bregoli – ONLUS con sede legale in Pezzate (BS). Iscrizione nel registro regionale ai sensi dell. Art. 4 del regolamento regionale n. 2/2001.

Si trasmette, all'Istituzione in indirizzo specificato, l'unito esemplare dell'atto in oggetto in copia conforme.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
Marinella Castelnovo

All: n.1

Il referente
Fabrizio Cavagna (tel.3542)

Struttura Politiche del terzo settore

U.O. NON PROFIT E INNOVAZIONE

Via Pola 9/11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.6995 - Fax 02/6765.3523



Regione Lombardia

DECRETO N° 8429

Del 20.07.06

Identificativo Atto n. 266

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S." CON SEDE LEGALE IN PEZZAZE (BS). ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2001

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE
La presente copia composta di n. 24 fogli
E' conforme all'originale depositato agli atti.
Milano, 27.7.06

Il Funzionario Incaricato

Caroline Lepina

L'atto si compone di 24 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

- l'art. 16 del Codice Civile;
- l'art. 14 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 che delega a far tempo dell'1.1.1978 alle Regioni l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I del Codice Civile;
- l'art. 2 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,

VISTO il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.4.2001 - 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

VISTI altresì la l.r. 16/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituzione in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del giorno 16.11.2005, rep. n.6349 racc. n. 4148, a rogito del dott. Giammatteo Rizzonelli, notaio in Brescia, registrato a Brescia in data 22.11.2005, con la quale l'organo medesimo ha determinato di procedere all'approvazione delle modifiche allo statuto dell'ente;

PRESO ATTO:

- dell'istanza pervenuta in data 20.01.2006 con la quale il Presidente della "Fondazione Istituto Bregoli - Onlus" con sede in Pezzaze (BS), ha richiesto alla Giunta Regionale l'approvazione delle modifiche allo statuto in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;
- degli atti e dei relativi documenti prodotti a corredo dell'istanza tra i quali lo statuto composto da 21 articoli, come modificato dalla Fondazione in oggetto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente verbalizzata con atto pubblico del giorno 16.11.2005, rep. n.6349, racc. n. 4148, a rogito del dott. Giammatteo Rizzonelli, notaio in Brescia, registrato a Brescia il 22.11.2005;

RILEVATO che le modifiche statutarie si sostanziano nella variazione delle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'ente nonché della data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;



Regione Lombardia

RITENUTO opportuno procedere all'adozione del presente provvedimento in accoglimento della richiesta di cui all'oggetto in quanto conforme alla normativa vigente;

D E C R E T A

1. di approvare le modifiche in premessa citate apportate allo statuto della "Fondazione Istituto Bregoli - O.N.L.U.S.", con sede legale in Comune di Pezzaze (BS), con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del giorno 16.11.2005, rep. n. 6349, racc. n. 4148, a rogito del dott. Giammatteo Rizzonelli, notaio in Brescia, registrato a Brescia in data 22.11.2005, costituente parte integrante del presente atto;
2. di disporre, ai sensi dell'articolo 4 del sopra richiamato Regolamento Regionale n. 2/2001, l'iscrizione del nuovo statuto dell'ente in oggetto nel Registro Regionale delle persone giuridiche private;
3. di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio competente per territorio;
4. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente interessato.

Roberto Formigoni

Sindaco anzichè al Consiglio Comunale.

Altre variazioni allo statuto dovrebbero riguardare la data di approvazione del bilancio preventivo, che andrebbe posticipata dal 30 settembre al 30 novembre (con data 10 novembre per la presentazione del bilancio), e la data di approvazione del bilancio consuntivo, che andrebbe anticipata dal 31 maggio al 30 aprile (con data 10 aprile per la presentazione del rendiconto). Questa modifica consentirebbe di rispettare i termini fissati dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 art. 25 lett. a) in materia di scritture contabili ed obblighi formali per le O.N.L.U.S..

A questo punto il presidente, poichè nessuno chiede la parola, invita i presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione della

"FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S."

DELIBERA

" 1. di attribuire la facoltà di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione al Sindaco anzichè al Consiglio Comunale modificando come segue il secondo comma dell'art. 10 dello statuto:

"I componenti del consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:

- Parroco pro-tempore della parrocchia S. Apollonio di Pezzaze;
- Quattro membri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Pezzaze di cui uno di cognome Bregoli avente residenza stabile nel Comune di Pezzaze.";

2. di modificare la data di approvazione del bilancio preventivo, posticipandola dal 30 settembre al 30 novembre (con data 10 novembre per la presentazione del bilancio), e la data di approvazione del bilancio consuntivo, anticipandola dal 31 maggio al 30 aprile (con data 10 aprile per la presentazione del rendiconto), modificando come segue di conseguenza il primo comma dell'art. 17:

"L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione entro il 10 novembre ed approvato da quest'ultimo entro il 30 novembre."

e il primo comma dell'art. 18 come segue:

"Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 aprile deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 30 aprile."."

La delibera viene approvata all'unanimità per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente.

Su richiesta del costituito si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto quale risulta dopo le modifiche approvate.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene

sciolta, essendo le ore quindici e trenta.

Si omette la lettura di quanto allegato su richiesta del costituito.

SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - C.N.L.U.S.".

_____ Del
presente atto ho dato lettura al costituito che l'approva.

Dattiloscritto su tre facciate di tre fogli da persona di mia fiducia e completato di mia mano.

F.to BALDUCHELLI Franco

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo



Allegato "A" al N. 6349/4148 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

FOGLIO PRESENZE

Consiglio di amministrazione del 16 novembre 2005 della
"FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S."

Franco BALDUCHELLI: F.to BALDUCHELLI Franco
(presidente del consiglio di amministrazione)

Bettino Pietro BREGOLI: F.to BREGOLI Bettino Pietro
(consigliere)

Fulvio BERNARDELLI: F.to BERNARDELLI Fulvio
(consigliere)

Uberto FADA: F.to FADA Uberto
(consigliere)

Giancarlo PASOTTI: F.to PASOTTI Giancarlo
(consigliere)

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

Allegato "B" al N. 6349/4143 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

"FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S."

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), sotto la denominazione "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S."

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione completa di "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S.". - Ente fondato nel 1847".

L'Ente trae origine dal testamento olografo del benemerito sig. Angelo Bregoli fu Antonio datato 8 gennaio 1847 e depositato il 10 ottobre 1849.

Il Fondatore Angelo Bregoli dispose l'utilizzo delle proprie sostanze mobili ed immobili destinandole a un preciso progetto filantropico indirizzato su linee di attenta promozione culturale e sociale. Il progetto aveva tra i suoi obiettivi la costituzione di un "ospitale per i poveri di tutta la Parrocchia di Pezzaze" ed "una scuola di terza e quarta classe di lingua italiana".

L'ente assume la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per la cui concessione il Presidente assumerà tutte le iniziative del caso, dopo la sua costituzione.

La locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo O.N.L.U.S. devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

A tal fine, lo Statuto è conformato ai principi fissati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione ha sede legale in Pezzaze (Brescia), via Papa Paolo VI n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonchè di trasferire l'ubicazione della sede legale, purchè essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Pezzaze (BS).

Articolo 2

Durata

La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione, quando sia esaurito lo scopo e sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Articolo 3

Scopo ed attività istituzionali

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del comune di Pezzaze e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Ente fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà testamentarie del fondatore e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'Ente si propone:

- a) di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale degli anziani di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio nel comune di Pezzaze, nei comuni limitrofi o comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- b) di provvedere alle persone anziane di ambo i sessi come meglio sopra identificate che non siano adeguatamente assistibili al proprio domicilio e necessitano di essere inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di vita adeguate e non isolate;
- c) di provvedere a fornire pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- d) di prestare attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione anche ai non ricoverati dietro corrispettivo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione;

E svolgendo attività nei settori di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (punti 1, 3, 5), l'Ente potrà eseguire attività:

- a) organizzando, finanziando, curando, svolgendo:
 1. servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi non adeguatamente soddisfatti degli interventi pubblici;
 2. progetti di ricerca scientifica e sperimentazione propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo con particolare riguardo alle tematiche e ai bisogni socio-assistenziali;
 3. attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;
 4. attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie sociali e forme di emarginazione sociale;

5. attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
6. attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato;
7. attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;
- b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui:
- 1) centri di ricerca e studio;
 - 2) centri di formazione, specializzazione, aggiornamento;
 - 3) corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;
 - 4) conferenze, convegni, tavole rotonde;
 - 5) pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - 6) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona con i propri bisogni sanitari, assistenziali e sociali;
 - 7) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona con i propri bisogni sanitari, assistenziali e sociali;
 - 8) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona;
 - 9) formazione di personale medico, paramedico, socio-assistenziale, volontaristico, per l'assistenza medica e sociale alla persona;
- c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.
- d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante:
- 1) organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;
 - 2) organizzazione di interscambio informativo via internet;
 - 3) redazione di pubblicazioni scientifiche;
 - 4) redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;
 - 5) promozione di iniziative legislative e amministrative;
 - 6) informazioni occupazionali;
 - 7) studio e discussione di casi clinici;
- Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza

scopo di lucro.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano non autosufficiente o in condizioni di disagio economico, delle persone in particolari condizioni di disagio economico o non autosufficienti, delle persone portatrici di handicap, dei minori in situazione di disagio familiare, psicologico o sociale.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonchè di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonchè tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione potrà accettare la rappresentanza e/o amministrazione di O.N.L.U.S. aventi finalità affini ad eventualmente il loro assorbimento, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Perciò, si impone di conformarsi alle prescrizioni impartite per le O.N.L.U.S. dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460/97 (qui da intendersi integralmente recepito per quanto di pertinente alla propria specificità), in particolare, si precisa che l'Ente:

a. svolge attività nei settori della:

- 1) assistenza sociale;
- 2) assistenza socio-sanitaria;
- 3) assistenza sanitaria integrata;
- 4) beneficenza;
- 5) istruzione;
- 6) formazione;

b. persegue in tali attività finalità di solidarietà sociale;

c. non svolge attività diverse da quelle menzionate in a) tranne quelle ad esse direttamente connesse, nonchè tutte le attività accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;

d. non distribuisce, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi riserve o capitale a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolte ad altre O.N.L.U.S., che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e. impiega eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse;

f. devolve il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di uti-

lità sociale presenti sul territorio comunale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g. redige bilancio o rendiconto annuale

h. usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

L'Ente è privo di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

Articolo 4

Condizioni di esercizio

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati preferibilmente nel territorio della provincia di Brescia.

Le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Presidente, o suo delegato - alle seguenti condizioni d'esercizio, da intendersi come direttive non vincolanti:

a. finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della natura dell'Ente di ente senza scopo di lucro e quindi della sua naturale mancanza di risorse proprie,

b. possesso della personalità giuridica e, nell'attesa della concessione di questa (da richiedersi subito dopo la costituzione), apposita polizza di assicurazione, volta a coprire l'Ente dai rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate;

c. pianificazione per ogni esercizio in un programma annuale (salvo nel primo esercizio, avente carattere sperimentale), appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

I progetti specifici per essere presi in esame devono :

a) riguardare sia l'aspetto operativo, sia l'aspetto finanziario;

b) essere proposti da un Consigliere di Amministrazione o, se proposti da terzi, essere presentati da un Consigliere di Amministrazione;

c) avere l'assenso del Presidente per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione e di gestione di servizi educativi ed assistenziali, in particolare se continuativi, sono ogget-

to di appositi Regolamenti.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

L'Ente può promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni.

L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini e Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, che si allega al presente statuto come Allegato, per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative variazioni saranno registrate negli appositi registri degli inventari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle a esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 6

Mezzi di finanziamento

Fondo di funzionamento

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

Detto fondo è prevalentemente costituito dalle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre, la Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

a. rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di

gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. E', inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;

b. rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;

c. rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;

d. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;

e. proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

f. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

g. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente.

h. ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà dei beni immobili e mobili.

E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione destinare in ogni esercizio una percentuale del Fondo di Funzionamento dell'esercizio stesso ad attività sociali e filantropiche (borse di studio, premi o riconoscimenti a personalità benemerite, interventi assistenziali nei confronti ricercatori e le loro famiglie, incremento del Patrimonio dell'Ente, ecc.).

Articolo 7

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Segretario Direttore;
5. il Revisore dei Conti;

Tutte le cariche durano cinque anni; sono rinnovabili senza limite; salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Articolo 8

Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;

- b) adotta tutti provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari;
- e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- g) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- h) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente e cura l'osservanza dello Statuto promuovendone la riforma ove si renda necessario;
- i) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso;
- j) stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.;
- k) tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
- l) firma, con il Segretario gli ordinativi di pagamenti e di incasso;
- m) verifica lo stato di cassa;
- n) sorveglia la tenuta dei registri;
- o) sovrintende alla corrispondenza dell'ufficio;
- p) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale;
- q) sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;
- r) propone al consiglio di Amministrazione la nomina del segretario generale e dei responsabili di servizi e di settore;
- Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

Articolo 9

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri che durano in carica cinque anni.

I componenti del consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:

- Parroco pro-tempore della parrocchia S. Apollonio di Pezzaze;

- Quattro membri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Pezzaze di cui uno di cognome Bregoli avente residenza stabile nel Comune di Pezzaze.

Qualora, in futuro, venisse ad esserci nella parrocchia di S. Apollonio la figura del curato, si dovrà inserire tale figura nel Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, ossia 3 membri su 5, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I componenti del Consiglio possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano, elegge al suo interno un Presidente.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione possono essere retribuite nei limiti previsti dal d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e del d.l. 21 giugno 1995, n. 239, convertito in legge 3 agosto 1995, n.336 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle s.p.a., oltre il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.)

Il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente uscente e l'adunanza per l'elezione del presidente sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Non possono assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia

una lite in corso con l'Ente.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado.

Articolo 11

Decadenza - Sostituzione - Esclusione

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente.

In tal caso, come in quello di dimissione o di morte, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Sindaco del Comune di Pezzaze, quale Presidente del Consiglio Comunale, affinché il Consiglio proceda alla surroga del consigliere.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 CC..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Sindaco del Comune di Pezzaze affinché il Consiglio proceda alla surroga del consigliere.

Articolo 12

Poteri e funzioni

del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto anche da due dei consiglieri o dal Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta elettronica, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di tre giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, presidente compreso, spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre, di:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare il Segretario Direttore, fissandone il compenso, su proposta del presidente;
- c) nominare e revocare il revisore dei conti, fissando il compenso, su proposta del presidente;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
- h) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- j) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- l) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- m) approvare eventuali regolamenti interni;
- n) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- o) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- q) deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- r) deliberare le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- s) deliberare l'accettazione della rappresentanza di altre O.N.L.U.S. o del loro assorbimento;
- t) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;
- u) deliberare l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

v) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'ente.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 460/1997, art. 10, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Le adunanze sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni a voto palese, il voto del Presidente prevale.

Sono a maggioranza qualificata dei due terzi le delibere di modifica statutaria e di cessazione dell'Ente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due consiglieri presenti.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o i loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee l'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

Il Segretario esprime sui verbali un parere di legittimità.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, può disciplinare le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

E' altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Articolo 13

Segretario Direttore

Il Segretario Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina anche il compenso.

Il Segretario potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente. Con la deliberazione di nomina dovrà essere determinato il suo compenso.

Egli:

- a) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti;
- b) sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) collabora alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- d) collabora all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) sottoscrive, con il Presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Segretario, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività dell'Ente ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere di legittimità sui provvedimenti da adottare. Il Segretario partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Fermo restando quanto disciplinato dallo statuto, le attribuzioni del segretario possono essere disciplinate in un apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

Articolo 14

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

La delibera di nomina determina anche il compenso del revisore, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 19945, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336.

Fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato, il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste su richiesta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve essere informato nei

termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni contabili che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;

b) deve pronunciarsi sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo con apposita relazione scritta; i documenti contabili da analizzare gli verranno sottoposti a cura del presidente entro il 1 settembre per il bilancio di previsione e il primo maggio per il bilancio consuntivo.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per il quinquennio immediatamente successivo.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, le modalità di nomina, il compenso e la disciplina del funzionamento dell'organo di revisione contabile possono essere disciplinati nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 15

Personale

L'ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale possono essere stabiliti nell'apposito Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Al personale dipendente al momento della trasformazione dell'istituzione di assistenza e beneficenza si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati" convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Al personale di nuova assunzione, si applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori in servizio presso l'Ente.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno recare le firme del Presidente e del Segretario.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili

dell'Ente possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

Articolo 17

Bilancio preventivo

L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione entro il 10 novembre ed approvato da quest'ultimo entro il 30 novembre.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio Preventivo deve essere accompagnato da un "PROGRAMMA" illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio; e deve essere accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti.

Articolo 18

Rendiconto

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 aprile deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 30 aprile.

Il Rendiconto deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell'attività svolta; deve essere accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali da perseguire nel successivo Esercizio e/o in tutto/in parte ad incremento del Patrimonio.

E' esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto è esteso anche fondi, riserve o patrimonio.

E' ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 19

Estinzione

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Pezzaze con fini di pubblica utilità o ad altre O.N.L.U.S. comunali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito al Comune di Pezzaze vincolato ad una

destinazione di pubblica utilità o ad altre O.N.L.U.S. comunali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto Comune subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede :

a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;

b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale

In apposita riunione il Consiglio;

a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;

b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente (depurato delle passività ed incrementato delle attività conseguite).

Articolo 20

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive emanate in materia di O.N.L.U.S..

Decorso un anno dalla prima applicazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla corrispondenza delle norme in esso contenute rispetto al pieno e corretto perseguimento delle finalità istituzionali, proponendo se del caso, le modificazioni ritenute allo scopo funzionali.

L'assunzione da parte dell'Ente della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso dell'acronimo O.N.L.U.S. è subordinata al positivo espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

I Regolamenti e tutti i Protocolli tecnici recepiti ed applicati dalla cessata IPAB "Istituto Bregoli" alla propria R.S.A. si intendono recepiti ed assorbiti, laddove non contrastano con la vigente legislazione sulle Fondazioni, dalla "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S..".

Articolo 21

Norma transitoria


Come norma transitoria da applicare nella fase di trasformazione dell'Ente, si stabilisce che il Consiglio di Am-

ministrazione dell'I.P.A.B. in carica al momento dell'adozio-
ne del decreto regionale di trasformazione in fondazione,
dovrà essere sostituito nei tempi stabiliti dalla legge dalla
data di notifica all'ente del decreto regionale medesimo.
Quanto sopra in applicazione dell'art. 2 - comma 3 della Leg-
ge 241/90.

F.to BALDUCHELLI Franco

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

La presente copia realizzata con sistema elettronico, compo-
sta di numero sei fogli è conforme all'originale e si rila-
scia per uso CONSENTITO
Brescia, 28 dicembre 2005



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Rizzonelli'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads 'NOTAIO G. RIZZONELLI' at the top and 'DIREZIONE REGIONALE DELLA GIUSTIZIA' at the bottom. The seal is stamped in black ink.